



Liceo
Tommaso GARGALLO
Classico
Linguistico
Musicale
Coreutico
Siracusa



CIRCOLARE N. 124

Siracusa, 8 novembre 2023

Agli alunni e docenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
ALBO e Sito web

Oggetto: disposizioni ministeriali divieto fumo – DDL 26/7/13

Tenendo come riferimento normativo il DDL 26/07/2013 “Decreto Lorenzin” recante tra le altre, le disposizioni per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita, si comunica che è assolutamente vietato il fumo in tutti i locali della scuola compresi i cortili e l’intero perimetro scolastico. Il divieto è esteso a tutti, alunni, docenti e personale ATA, e riguarda anche il fumo di sigarette elettroniche come previsto dall’art. 28 dello stesso DDL.

Tutto il personale è preposto a vigilare sull’osservanza di tale divieto per ogni ambiente scolastico interno ed esterno compresi i bagni degli studenti e del personale docente e ATA.

Si avverte pertanto che, ovunque si riscontri l’infrazione, scatteranno immediatamente le sanzioni pecuniarie, secondo la legge vigente (legge 16/1/2003 n. 3 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Stancanelli



Liceo
Tommaso GARGALLO
Classico
Linguistico
Musicale
Coreutico
Siracusa



DDL recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita

Prevenzione e corretti stili di vita

Art. 27.

(Disposizioni in materia di fumo)

1. E' vietato fumare a bordo degli autoveicoli, in sosta o in movimento, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
2. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado."
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dal comma 2, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 51.

Art. 28.

(Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette elettroniche e sanzioni per vendita ed uso scorretto)

1. E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
2. I fabbricanti o gli importatori indicano con caratteri chiari e leggibili:
 - a) sulle etichettature delle confezioni la composizione dei liquidi;
 - b) sulle cartucce e sulle ricariche la concentrazione di nicotina.
3. Le confezioni contenenti liquidi Electronic Nicotine Delivery Systems – ENDS - riportano le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa di tutte le sostanze contenute ed i sintomi ed effetti sulla salute eventualmente collegati all'assunzione delle medesime.
4. Sulle confezioni dei liquidi contenenti nicotina sono riportate le seguenti avvertenze:
 - a) "Attenzione: può dare tolleranza e dipendenza anche in piccole quantità";
 - b) "Se ingerita od a contatto con la pelle può essere tossica o nociva in relazione alla concentrazione";
 - c) "La dose letale per eventuale ingestione per l'uomo è tra i 30 e 60 mg per l'adulto e 10 mg per i bambini";
 - d) "Attenzione: le dosi di nicotina assunte con la sigaretta elettronica possono superare quelle assumibili attraverso le sigarette tradizionali";
 - e) "Si raccomanda alle donne in gravidanza o in allattamento di non utilizzare la sigaretta elettronica considerata la mancanza di dati sulla sicurezza totale in tali condizioni" .



Liceo
Tommaso GARGALLO
Classico
Linguistico
Musicale
Coreutico
Siracusa



5. I fabbricanti o gli importatori provvedono affinché le ricariche, prima della loro immissione sul mercato, siano fornite di chiusura di sicurezza a prova di bambino, prodotta ed apposta in osservanza alla normativa tecnica.

6. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.

7. Con decreto Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissate modalità e criteri per la regolamentazione della pubblicità al pubblico delle sigarette elettroniche, al fine di evitare un uso scorretto e prevenire il rischio di induzione al tabagismo.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende ai minori di anni diciotto sigarette elettroniche con presenza di nicotina è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono sottoposti i fabbricanti o gli importatori che non provvedono affinché le ricariche siano fornite di chiusura di sicurezza a prova di bambino.

9. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.